

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 9 aprile 2020 - n. 4341

2014IT16RFOP012. Proroga dei termini del bando al VIA «Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017) POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III, Azione III.3.C.1.1 connessa all'emergenza epidemiologica COVID -19 - ID bando RLO12017002423

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell' 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;

- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Richiamate, altresì:

- la d.g.r. n. XI/5892 del 28 novembre 2016 che ha istituito la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - Asse III - Azione III.C.1.1. e approvazione dei criteri applicative POR-FESR 2014 - 2020;
- il d.d.u.o. del 31 maggio 2017 n. 6439 che approva il bando AL VIA in attuazione dei criteri approvati con la richiamata d.g.r. XI/5892;
- il d.d.u.o. n. 3738 del 16 marzo 2018 «Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione e la Rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'Avviso AL VIA», approvato con d.d.u.o. del 31 maggio 2017 n. 6439;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020»;

Considerato che:

- l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta provocando pesanti ripercussioni sull'attività delle imprese, in particolare per le severe limitazioni sia all'attività lavorativa che agli spostamenti;
- un'ampia partecipazione alle agevolazioni del bando AL VIA contribuirebbe a fornire al sistema produttivo regionale un ulteriore stimolo economico per la ripresa dagli effetti negativi dell'attuale emergenza;

Ritenuto, dunque, necessario:

- modificare le disposizioni del bando AL VIA di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 6439/2017 fino alla chiusura della misura;
- applicare le modifiche alle domande di agevolazione presentate e per i progetti in corso di realizzazione per i quali alla data del 1 febbraio 2020 non sia già stata formalizzata e/o avviata la procedura di inammissibilità o di revoca, stante le difficoltà delle imprese che non consentono la corretta esecuzione dei progetti stessi nella fase di emergenza Covid-19, per cause non dipendenti dall'impresa, come ad esempio la scelta dell'intermediario finanziario o la criticità della firma del contratto di finanziamento nei termini presso la sede dell'intermediario finanziario;

Ritenuto, pertanto, di approvare, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, le proroghe dei seguenti termini procedurali del bando AL VIA, approvato con la d.d.u.o. del 31 maggio 2017 n. 6439 e, comunque, come di seguito riportato:

Serie Ordinaria n. 16 - Martedì 14 aprile 2020

1. Nel par. 9. «Termine di realizzazione dei Progetti», al punto 1 «12 mesi» è sostituito con «15 mesi»;
2. Nel par. 15. «Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili», al punto 1 «12 mesi» è sostituito con «18 mesi»;
3. Nel par. 22, «Istruttoria tecnica», al punto 9 lett. B. «30 (trenta) giorni» è sostituito da 90 (novanta) giorni»;
4. Nel par. 25 «Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento» al punto 1 «Entro 20 (venti) giorni» è sostituito con «Entro 80 (ottanta) giorni»;

Considerato che:

- per quanto non modificato con il presente atto, rimangono valide le disposizioni approvate nel bando in parola;
- i progetti della linea Rilancio Aree Produttive sono stati prorogati fino a 18 mesi per la maggiore complessità nella realizzazione dei progetti;
- tutti i progetti devono essere realizzati entro il termine massimo del 30 giugno 2022;
- con successivo atto si potranno posticipare ulteriormente i termini sulla base di motivate esigenze connesse all'evolversi dell'emergenza epidemiologica e all'effettiva necessità;
- le modifiche apportate con il presente atto non comportano maggiori oneri a carico dell'Ente;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali di cui alla legge 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 02 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Acquisito il parere positivo dell'Autorità di Gestione rilasciato in data 08 aprile 2020, con nota prot. R1.2020.0002076;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell'atto sul BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria e che l'atto non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

A) per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, di modificare le disposizioni del bando AL VIA di cui al d.d.u.o. n. 6439/2017 fino alla chiusura della misura, approvando le proroghe dei seguenti termini procedurali al bando, per le domande di agevolazione presentate e per i progetti in corso di realizzazione per i quali alla data del 1 febbraio 2020 non sia già stata formalizzata e/o avviata la procedura di inammissibilità o di revoca, come di seguito indicato:

1. Nel par. 9. «Termine di realizzazione dei Progetti», al punto 1 «12 mesi» è sostituito con «15 mesi»;
2. Nel par. 15. «Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili», al punto 1 «12 mesi» è sostituito con «18 mesi»;
3. Nel par. 22, «Istruttoria tecnica», al punto 9 lett. B. «30 (trenta) giorni» è sostituito da «90 (novanta) giorni»;
4. Nel par. 25 «Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento» al punto 1 «Entro 20 (venti) giorni» è sostituito con «Entro 80 (ottanta) giorni»;

B) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

C) di trasmettere il presente atto al gestore del fondo «AL VIA», Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza;

D) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti